



Ordinanza n. 13 del 10/02/2026

Oggetto: **Divieto di vendita per asporto e abbandono di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale e divieto di utilizzo di bombolette spray di schiuma in tutto il centro urbano, in occasione della sfilata dei carri mascherati programmata nella giornata di Domenica 15 febbraio 2026;**

IL SINDACO

Premesso che per il giorno 15 febbraio 2026, è previsto lo svolgimento della tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati e per l'occasione si prevede un notevole afflusso veicolare e di persone; Considerato che lo svolgimento della manifestazione costituisce un'opportunità collettiva atta a stimolare la socializzazione attiva ed il perpetuarsi di antiche tradizioni oltre che la rivitalizzazione della fragile economia locale e pertanto si rende necessario assicurarne il corretto svolgimento conciliandone le finalità ludiche e socio economiche con la tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone;

Richiamata la circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Segreteria del Dipartimento, ufficio ordine Pubblico, n. 5557OP0001991/2017/1 del 07/06/2017, che fissa scrupolose condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;

Ritenuto dover prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti alle medesime comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Visto l'Art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 05 agosto 2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Nella giornata di lunedì 15 febbraio 2026 dalle ore 13.00 e sino al termine della manifestazione carnevalesca prevista in occasione del Carnevale Santangiolese 2026, organizzato nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo e che interessa luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato:

- **consumare e/o abbandonare bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;**
- **somministrare bevande da parte degli esercizi pubblici presenti nel percorso della sfilata in contenitori in vetro e similari al di fuori dei locali interni o delle aree di pertinenza delle attività;**
- **DETENERE O PORTARE NELLE AREE INTERESSATE DALLE MANIFESTAZIONI BEVANDE E CONTENITORI SOGGETTI AI DIVIETI INDICATI NELLA PRESENTE, NONCHÉ IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE;**

Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione dell'Ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, ponendo in essere ogni cautela possibile.

- Puso di schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo, nonché altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati;

Nel periodo indicato la cittadinanza ed il pubblico in generale dovranno osservare le seguenti disposizioni:

è fatto divieto di accendere fuochi, falò e/o di fare uso di fiamme libere nel corso delle manifestazioni, di lanciare razzi o petardi, accendere fuochi d'artificio e in genere effettuare esplosioni od accensioni pericolose salvo apposita autorizzazione dell'Autorità competente;

i minori che assistono alle manifestazioni dovranno essere accompagnati ed adeguatamente sorvegliati dai soggetti a ciò legittimati;

DISPONE

Ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. in caso di inottemperanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e soggetti alle procedure di cui all'art. 650 del C. P. rimanendo salva l'applicazione delle sanzioni e procedure di legge per tutti i casi non disciplinati dalla presente.

L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge, la notifica di copia al Prefetto di Messina, alla locale Stazione Carabinieri, al locale Distaccamento del Corpo Forestale e la trasmissione di copia agli uffici comunali interessati. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per la sua esecuzione.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia, Sezione Staccata di Catania, nei modi e termini previsti dalla Legge n.1034/1971 e s. m. i., o al Presidente della Regione Sicilia nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.1199/1971 e s. m. i. (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione).



IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo